



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
A.A.T.O. BACCHIGLIONE

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO
del
COMITATO CONSULTIVO degli UTENTI

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea in data del 03.11.2009 n. 12 di reg.

INDICE

Art. 1 - Finalità del presente regolamento	pag. 3
Art. 2 - Competenze del Comitato	pag. 3
Art. 3 - Composizione del Comitato	pag. 4
Art. 4 - Modalità di costituzione	pag. 4
Art. 5 - Incompatibilità dei componenti del Comitato	pag. 5
Art. 6 - Modalità di funzionamento	pag. 5
Art. 7 - Risorse per il funzionamento del Comitato	pag. 6
Art. 8 - Disposizioni finali	pag. 6

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI DI CUI ALL'ART. 17 DELLA L.R. 5/98

Art. 1

Finalità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, le competenze e funzioni, nonché i principi di funzionamento, del Comitato Consultivo degli utenti di cui all' art. 17 della L.R. 5/1998, in conformità a quanto prescritto dal medesimo art. 17 della L.R. 5/1998 e della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 3036 pubblicata sul BUR n. 78 del 25 agosto 1998

Art. 2

Competenze del Comitato

1. Il Comitato Consultivo degli utenti cura gli interessi dell'utenza nel suo complesso e nelle sue articolazioni di categoria per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dai gestori del Servizio Idrico Integrato e i rapporti tra Utenti e Gestori di tali servizi.
2. Per perseguire tali finalità il Comitato:
 - a) formula proposte ed esprime pareri in merito alla redazione e agli aggiornamenti della Carta dei Servizi;
 - b) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
 - c) raccoglie eventuali reclami inviati dagli utenti ad AATO Bacchiglione e/o all'Ente Gestore relativamente all'efficienza e regolarità del servizio erogato e controlla che agli stessi venga data adeguata risposta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalla Carta dei Servizi;
 - d) trasmette al Presidente dell'Autorità d'Ambito informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del Servizio Idrico Integrato o ad eventuali anomalie contrattuali;
 - e) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
 - f) può proporre quesiti e fare segnalazioni al Presidente dell'Autorità d'Ambito;
 - g) può formulare quesiti riguardanti i bilanci, i piani di investimento, le tariffe e in generale l'efficienza delle gestioni;
 - h) può formulare proposte all'AATO Bacchiglione per ricercare miglioramenti nell'erogazione dei servizi, nell'applicazione dei metodi tariffari, e in ogni aspetto riguardante la soddisfazione degli utenti e la qualità del servizio
3. Il Comitato può inoltre effettuare, in accordo con l'Autorità d'Ambito, studi, analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi erogati dai Gestori.
4. In relazione allo svolgimento dei compiti propri del Comitato e che la legge regionale stessa individua, ai componenti in carica dello stesso è riconosciuto il diritto di accesso e di informazione ai dati e alla documentazione da parte dell'Autorità d'Ambito e degli Enti gestori. Sono esclusi dal diritto di accesso quei documenti la cui divulgazione possa violare il segreto aziendale ed industriale o pregiudicare il diritto di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto industriale-aziendale e privacy.
5. In relazione alle attività svolte, il Comitato redige, almeno una volta all'anno, un apposito rapporto e lo trasmette al Presidente dell'A.A.T.O. Bacchiglione.

Art. 3

Composizione del Comitato

1. Il Comitato Consultivo degli Utenti è costituito nel rispetto dei criteri di pluralismo e di funzionalità.
2. Il Comitato Consultivo degli Utenti è composto in modo da garantire la diversa provenienza geografica dei componenti il Comitato stesso e la pluralità delle associazioni rappresentate tramite componenti designati dalle Associazioni dei consumatori e dalle Associazioni di riferimento del mondo economico rappresentative del territorio dell'Autorità d'Ambito.
3. Il numero dei componenti del Comitato è pari a **7** membri.
4. N. 4 componenti del Comitato sono indicati dalle Associazioni dei consumatori, n. 3 componenti del Comitato sono indicati dalle associazioni di categoria.
5. Le organizzazioni da cui provengono i componenti del comitato devono avere una sede o comunque propri referenti presso il territorio dell'A.A.T.O. Bacchiglione e devono prevedere nei fini statuari la tutela del consumatore con riferimento, tra l'altro, all'erogazione dei pubblici servizi.
6. I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito territoriale di competenza dell'A.A.T.O. Bacchiglione.

Art. 4

Modalità di costituzione

1. Al fine della costituzione del Comitato, il Direttore, almeno 60 gg prima della scadenza del Comitato uscente, provvede a pubblicare sul profilo ufficiale dell'Ente il bando per partecipare alla formazione del nuovo Comitato. Il bando potrà prevedere un termine per la presentazione delle candidature al più tardi fissato per l'undicesimo giorno antecedente la scadenza del Comitato uscente.
2. Potranno partecipare, ciascuna con un candidato, tutte le organizzazioni indicate all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui, per ciascuna tipologia di organizzazione (associazioni consumatori, associazioni categoria), non si raggiunga il numero di componenti previsto dal presente regolamento, il Direttore generale provvederà ad individuare l'organizzazione maggiormente rappresentativa sul territorio dell'Ambito, tra quelle che non hanno partecipato al bando, chiedendo la designazione di un rappresentante; se detta organizzazione non provvede entro 10 giorni alla designazione, si procede con il medesimo criterio di rappresentatività presso altra organizzazione, fino ad arrivare ad esaurire i posti disponibili.
4. Nel caso in cui, per ciascuna tipologia di organizzazione (associazioni consumatori, associazioni categoria) siano presentate più candidature rispetto ai posti disponibili, si procederà ad individuare, fino ad esaurimento dei posti, le organizzazioni maggiormente rappresentative sul territorio dell'Ambito.
5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente dovrà formalizzare la nomina del nuovo comitato con proprio provvedimento al più tardi entro il giorno della scadenza del Comitato uscente.
6. Il Comitato si intende insediato dal giorno successivo a quello di scadenza del comitato uscente; nel caso di ritardo nella formalizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione (con particolare riferimento al caso disciplinato al comma 3 del presente articolo), il Comitato si ritiene insediato dal giorno di esecutività della deliberazione consiliare.
7. Nel caso di ritardo nella nomina del nuovo Comitato, opererà la *prorogatio* del Comitato uscente fino all'insediamento di quello nuovo; nel periodo di *prorogatio*, il comitato scaduto agirà nella pienezza delle proprie attribuzioni.
8. Ciascun componente può essere sostituito nelle riunioni del Comitato da un membro supplente designato dalla propria associazione riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il Comitato dura in carica tre anni a far tempo dalla data del suo insediamento.
10. I rappresentanti delle categorie indicate possono essere riproposti e rinnovati.
11. In caso di decadenza dall'incarico presso le organizzazioni di appartenenza, decade automaticamente anche la nomina del soggetto interessato quale componente del Comitato. In tal caso sarà cura dell'Associazione di appartenenza designare un sostituto, dandone comunicazione al Comitato e all'Autorità d'Ambito.
12. In caso di decadenza dalla nomina di componente del comitato per assenza reiterata ingiustificata per tre volte, sarà cura dell'Autorità d'Ambito, su segnalazione del Comitato, darne comunicazione all'associazione di appartenenza e chiedere a quest'ultima la designazione di un'altra persona.
13. In ogni caso di sostituzione, quest'ultima sarà recepita dall'Autorità d'Ambito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Incompatibilità dei componenti del Comitato

1. Non possono far parte del Comitato Consultivo degli Utenti coloro che versino in situazione di conflitto di interessi o che intrattengano rapporti di natura economica, a qualunque titolo, con l'A.A.T.O. Bacchiglione o con gli Enti Gestori del servizio idrico e presenti sul territorio dell'A.T.O. Bacchiglione.
2. Ai componenti del Comitato Consultivo degli Utenti si applicano in ogni caso le ipotesi di incompatibilità previste per l'eleggibilità alla carica di consigliere provinciale.

Art. 6

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato Consultivo degli Utenti:
 - ✓ è unico ed opera con le finalità previste dall'art. 17 della L.R. 5/98;
 - ✓ è geograficamente rappresentativo e costituito secondo il criterio del pluralismo;
 - ✓ opera nella più ampia autonomia funzionale nei confronti dell'Autorità d'Ambito e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Comitato ha sede e si riunisce, di norma, presso i locali messi a disposizione dall'A.A.T.O. presso la sede operativa di Padova.
3. Detti locali saranno funzionali al corretto assolvimento delle attribuzioni del Comitato e della sua Segreteria. Si riunisce secondo il calendario approvato dallo stesso.
4. Il Comitato, su richiesta del Presidente dell'ATO, può essere convocato in via d'urgenza, per riunirsi entro tre giorni dalla convocazione.
5. Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque giorni prima della seduta; in via d'urgenza, si provvede tramite telegramma, fax o altri mezzi elettronici da spedire due giorni prima della data di adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Comitato può essere convocato in via straordinaria. Copia dell'Ordine del Giorno è trasmessa, per conoscenza, al Presidente dell'ATO e al Direttore.
6. Alla convocazione della seduta di insediamento del Comitato, provvede il Presidente dell'A.A.T.O. Bacchiglione. Fino all'elezione del Presidente del Comitato la riunione è presieduta dal componente più anziano d'età.
7. Il Comitato provvede ad eleggere nel loro seno a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Presidente e due Vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.

8. Le sedute del Comitato sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti; qualora non si raggiunga detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.
9. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Alle sedute possono essere invitati senza diritto di voto il Presidente e il Direttore dell'A.A.T.O. Bacchiglione o persone da loro delegate.
11. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente dell'Autorità d'Ambito designato dal Direttore della stessa.
12. Le sedute del Comitato sono verbalizzate di norma dal Segretario ovvero da uno dei componenti designato dal Presidente. I verbali delle sedute sono numerati e conservati presso l'A.A.T.O. Bacchiglione, così come i pareri espressi.
13. Il Comitato può eleggere al proprio interno un gruppo ristretto di componenti che provveda all'attività organizzativa ed operativa dello stesso. Possono inoltre essere costituiti, nell'ambito del Comitato, gruppi di lavoro con il compito di acquisire conoscenze o svolgere attività istruttorie per l'approfondimento e la valutazione di particolari tematiche o questioni afferenti le materie di competenza del Comitato medesimo.
14. Tutte le proposte formali espresse ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono trasmesse al Presidente dell'ATO.
15. Il Comitato per motivi di praticità e snellimento delle procedure può dotarsi di proprie regole di funzionamento che non siano in contrasto con le norme vigenti e con il presente regolamento; tali regole saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'A.A.T.O.

Art. 7

Risorse per il funzionamento del Comitato

1. La partecipazione alle riunioni del Comitato è resa dai suoi membri a titolo gratuito e ai suoi componenti è assicurato il solo rimborso spese di viaggio, calcolato secondo i principi applicati ai dipendenti pubblici, considerata la sede della propria organizzazione di appartenenza.
2. L'Autorità d'Ambito provvede ad assicurare la piena funzionalità del Comitato, garantendo la disponibilità dei mezzi e delle risorse strumentali per il suo funzionamento e per l'esercizio delle sue attribuzioni, coerentemente con le previsioni di bilancio dell'Autorità d'Ambito.
3. L'Autorità d'Ambito favorisce inoltre l'accredito del Comitato presso gli utenti.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio all' art. 17 della L.R. 5/1998, e della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 3036 pubblicata sul BUR n. 78 del 25 agosto 1998.